



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3009/12
spedito il 18/05/2012

- avverso la sentenza n. 457/16/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED] SEBAST
[REDACTED] CLASSICA FOSCHI LASSING

Atti impugnati:
ATTO DI DINIEGO IRES-ALTRO 1992

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 3009/12

UDIENZA DEL

16/10/2012 ore 10:00

SENTENZA

N°

571/16/12

PRONUNCIATA IL:

16/10/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/10/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. ██████████, in qualità di legale rappresentante della soc. ██████████ con sede in ██████████ ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego della istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 16 della legge 289 del 2002 e relativa alla iscrizione a ruolo emessa dal soppresso Centro di Servizio delle Imposte di Roma per L. 2.692.450 di cui L. 18.000 a titolo di interessi, L. 2.671.450 per sanzioni ritenute alla fonte anno 1992 per ritardato pagamento e L. 3.00 per diritti di notifica.

Il contribuente eccepisce la condonabilità della cartella esattoriale in quanto atto con natura impositiva e non già di mera riscossione, come sostenuto dall'Ufficio.

Nella costituzione in giudizio, l'Ufficio ribadiva che la iscrizione a ruolo riguardava esclusivamente un difetto nella effettuazione del pagamento e segnatamente la tardività; per cui la cartella di pagamento, quale atto di riscossione, rientrava tra le fattispecie non condonabili. Il Centro di servizio, infatti, con la liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione mod. 770-1993, come presentata dal contribuente, non rilevando alcuna erroneità nella liquidazione del quantum debeat, non aveva apportato alcuna modifica ai dati esposti nella dichiarazione stessa ma si era limitato ad iscrivere a ruolo interessi e sanzioni relativi alle ritenute che lo stesso contribuente aveva riconosciuto come dovuti ma che poi ha **tardivamente versato**.

La CTP di Roma sez. 16 con sentenza n. 457/16/11 depositata 04.11.2011 respinge il ricorso dichiarando legittima la cartella, non essendo ritenuta atto condonabile.

Appella il contribuente con atto spedito alla CTR in data 18.05.2012 e con copia dell'appello spedito alla CTP in data 03.05.2012 con raccomandata 3955, contestando la sentenza sul punto della mancata valutazione delle eccezioni svolte chiedendo l'accoglimento dell'appello

Si costituisce nel presente giudizio l'Ufficio per chiedere il rigetto dell'appello del contribuente, ripetendo le osservazioni svolte in prime cure.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La commissione deve valutare ,preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, l'ammissibilità dell'appello, in relazione ai nuovi adempimenti introdotti per la proposizione dell'appello in caso di ricorso non notificato (come nel caso di specie) a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'art. 3 bis della legge 248/2005 con il comma 7, ha introdotto una modificazione al comma 2 dell'art. 53 D.lgs. 546/92 per effetto della quale la disposizione risulta così novellata" art. 53 c.2: il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20 commi 1 e 2 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22 commi 1,2,3; OVE il ricorso non sia notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

La modificazione, come sopra introdotta, pone, dunque, a carico dell'appellante un ulteriore adempimento, a pena di inammissibilità, se il ricorso non è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. In tale ultima ipotesi, il ricorso contro la pronuncia del giudice di primo grado deve essere depositato non soltanto presso la commissione tributaria regionale adita in grado di appello, ma anche presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza oggetto di gravame. Trattasi di adempimento previsto a pena di inammissibilità per quei giudizi di appello incardinati subito dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione (3 dicembre 2005).

Nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto con la spedizione a mezzo raccomandata AR n.13659433610-3 in data 18.05.2012 ricevuto dalla CTR in data 23.05.2012 e notificato all'ufficio in data 09.05.2012 senza che sia stata depositata copia dell'appello presso la segreteria del giudice a quo, ma soltanto spedita in data 03.05.2012 racc.AR 13659433955-0 e ricevuta 08.05.2012, onde esso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 12 gennaio 2011 , a conferma del proprio orientamento (sentenze n. 43/2010 e 321/2009) dichiara la legittimità dell'art. 53 comma 2 D.lgs. 546/92, modificato dall'art. 3 bis comma 7 dal decreto 203/2005, nella formulazione in vigore dal 3 dicembre 2005 e ribadisce che è inammissibile l'appello tributario non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario qualora l'appellante non faccia seguire alla notifica anche il deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice a quo, specificando le ragioni processuali che sono alla base della disposizione in riferimento all'art. 123 disp.att.cod.proc.civ., ponendo a carico dell'appellante le conseguenze della scelta di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario: precisa la corte che il deposito deve avvenire nel termine di 30 giorni previsto per il coevo deposito presso la CTR. Conforme la recente Ordinanza della stessa corte n. 141 del 14.04.2011.

La ordinanza della Corte di Cassazione n. 23499 del 10.11.2011 precisa, inoltre, che detto adempimento alla CTP deve avvenire mediante deposito e non mediante spedizione, pena la inammissibilità. Nella specie la copia dell'appello risulta spedita alla CTP di Roma in data 03.05.2012 racc. 13659433955-0.

La soluzione accolta esime la commissione dall'esame di tutte le eccezioni sollevate dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella A3.b prevista dal D.L. 1/2012 conv. con mod. L. 27/2012 e dei parametri previsti dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 in vigore dal 23 agosto 2012: il compenso liquidato tiene conto del valore della lite di €

1.389,00 (compreso nello scaglione fino a €25.000) e delle 4 fasi (studio,introduttiva,istruttoria e decisoria) stabilendo il minimo stabilito tenuto conto della esiguità del valore in lite e della linearità dei principi assunti perché consolidati in giurisprudenza di legittimità, e così complessivamente € 1.128,00, importo che va decurtato del 20% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. 546/ 92 comma 2 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento del compenso in favore dell'Ufficio liquidato in € 902,40.

Roma 16.10.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Celliti

